



**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**  
*Provincia di Padova*

**Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle  
Affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del  
diritto sulle Pubbliche Affissioni**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 14.05.2011)

**Publicato all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente dal 07.06.2011 al 22.06.2011  
Al numero 577 a partire dal 07.06.2011 per 15 gg. consecutivi**

## Capo I° - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità , l'applicazione dell'imposta comunale e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del D. lgs.15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'Art.3, comma 1°, del predetto Decreto Legislativo.

### Art.2

Ambito Territoriale di applicazione

- 1- le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art.1 in tutto il territorio del comune, tenuto conto in particolare di quanto stabilito:
- dal Capo I del D. Leg. 15 nov. 1993, n.507
  - dall'art.23 del D. Leg. 30 aprile 1992, n.285 modificato dall'art. 13 del D.Leg. 10 sett.del 1993, n. 360
  - dagli art. dal 47 al 59 del DPR 16 dic. 1992, n.495
  - dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

### Art.3

Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e riscossione sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale gestito , come previsto dall'Art. 25 del D. Leg. 15 nov. 1993, n.507, in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art, 32 del D. Leg. 15 nov. 1993, n. 507

### Art.4

Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Leg. 15 nov. 1993 n. 507 sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente alla corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi , i provvedimenti e dispone anche i rimborsi.  
Le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

### Art. 5

Piano generale degli Impianti

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti sono i seguenti:

- gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/ armonizzazione perseguita dall'amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso ;
- il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico,
- il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale;
- la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del codice della strada (D. leg. 30 aprile1992 n.285, D.Lgs.10 settembre 1993, n.360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso ( DPR 16 dic. N.495), al Regolamento di Polizia Municipale e Traffico.

## Capo II° - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

### Art. 6

Definizioni

- 1- Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici , completata eventualmente da un simbolo o da un marchio , realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce , realizzate con

tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio. Anche se non esclusivo, di essa.

- 2- Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dell'attività. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- 3- Si definisce "**cartello**" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzato in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 4- Si definisce "**manifesto**" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile esclusivamente, negli spazi pubblicitari a ciò preordinati.
- 5- Si definisce "**striscione, locandina, stendardo**" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso solo per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 6- Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- 7- Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. Sono compresi in questo tipo di impianti le "**paline**", le "**pensiline attese bus**", "**segnalatori di servizio**", "**turistici**", "**orologi**" e le "**transenne parapetonali**" recanti uno spazio pubblicitario.
- 8- Si definisce "**spazio di pubblicità e propaganda**" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.
- 9- Si definiscono "**tende solari**" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.
- 10- Si definiscono "**mezzi pubblicitari mobili**" gli autoveicoli provvisti di speciale carrozzeria idonea al trasporto ed alla divulgazione del mezzo pubblicitario
- 11- Si definisce "**trespolo**" o "**totem**" il manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzatura per servizi di pubblica utilità. Può contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.
- 12- Si definisce "**pensilina attesa bus**" la struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate bus. Il messaggio pubblicitario luminoso o non luminoso, mono o bifacciale interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina e avrà una dimensione massima pari a 6 mq.

## Art.7

### Limitazioni generali e deroghe

- 1- Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui all'art.6 deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 de D.Leg. 30 aprile 1992 e dell'art. 51 del DPR 16 dic.1992 n.495. sono fatte salve le particolari prescrizioni, previste dal presente regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico artistico, culturale ambientale.
- 2- Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni
  - c) lungo le curve come definite dall'art.3 comma 1, punto 20, del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
  - d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore ai 45°;
  - e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati
  - f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari
  - g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe,
  - h) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- 3- Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51 del DPR 16 dic. 1992, n. 495, sono ridotte sulle strade di tipo E e F di cui all'art.2 del D.Leg 30 apr.1992, n.285, giusta la facoltà di cui all'art.23, comma 6 dello stesso decreto, nei termini di seguito indicati:
  - a) metri 50 lungo le strade di scorrimento e di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.
  - b) metri 30, lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni

- c) metri 30 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni;
  - d) metri 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ad eccezione degli "impianti fissi per pubbliche affissioni per i quali tale distanza è ridotta a mt. 20.
  - e) Metri 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
  - f) Gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni" sono definiti e disciplinati dal "regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 10 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- 4- nel centro abitato gli impianti pubblicitari devono essere collocati , di norma , ad una distanza di almeno tre metri dal limite della carreggiata. In presenza di marciapiedi il collocamento è consentito al limite esterno degli stessi.
- 5- Nel centro abitato e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore ai 50 km. orari, gli impianti di servizio e gli impianti affissivi posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o aderenti ad un fabbricato possono essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 cm. dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in ogni caso dovrà essere osservato il rispetto delle norme che regolano eventuali pertinenze stradali quali i marciapiedi , le piste ciclabili , le aree di servizio e di sosta.
- 6- Preso atto delle deroghe ammesse dal comma 6 dell'art. 23 del D. leg. N. 285/1992, così come modificato dall'art.13 del D. Leg. 10 sett. 1993 n. 360 , è inoltre consentito :
- a) installare transenne parapetonali in corrispondenza delle intersezioni, purchè i messaggi pubblicitari siano posti in modo da non impedire il campo visivo dell'area;
  - b) installare insegne, in deroga alle distanze minime di cui al comma 3 e al divieto di posizionamento lungo le curve , purchè collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o, comunque ad una distanza di tre metri dal limite della sede stradale o dal limite esterno del marciapiede.
  - c) installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari , in deroga alle distanze minime riportate al comma 3, salvo quanto previsto alle lettere b) e c), purchè collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli posti in adiacenza , per tutta la loro superficie , a fabbricato o, comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata o dal limite esterno dei marciapiedi.
  - d) Esporre eventuali cartelli di sponsorizzazione nelle rotatorie e nelle aree a verde a fronte della manutenzione del verde a titolo gratuito riportanti solo la pubblicità della ditta manutentrice, eventualmente completata da simboli, marchi e/o loghi; è vietato collocare sugli stessi pubblicità di altre aziende, imprese, ditte ecc... Tali cartelli non devono impedire il campo visivo dell'area e le dimensioni non devono superare i cm. 50 di lunghezza, i cm.30 di altezza e non devono superare una altezza di cm. 40.

## Art.8

### Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli , le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del relativo Regolamento di Esecuzione e dall'art. 6 del presente regolamento, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100mq, è possibile incrementare la superficie di insegna d'esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100mq., fino al limite di 50 mq.
2. Salvo quanto stabilito ai successivi commi, i cartelli, le insegne d'esercizio, e gli altri mezzi pubblicitari collocati all'interno dei centri abitati non possono avere una superficie superiore ai 6 mq.
3. Le insegne di esercizio installate all'interno dei centri abitati, se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza dei fabbricati, possono raggiungere la superficie di 10 mq.
4. lo "stendardo" costituito da impianto mono e bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato verticalmente deve essere compreso nelle dimensioni di metri 1.00 x 1.50.
5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai cartelli e mezzi pubblicitari realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.
6. L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa solo a seguito di specifica Convenzione / Disciplinare Autorizzativo, approvato con delibera della Giunta Comunale e nel caso di singoli impianti , non comportanti sostanziali modifiche della morfologia dei luoghi, previa autorizzazione.

## Art.9

### Autorizzazioni e modalità della richiesta

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, sulle strade e aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del DPR 16 dic.1992 n.495 e successive modificazioni apportate dal DPR 16 sett. 1996 n.610.L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione competente tra quelle ivi indicate (art. 53 citato, primo comma).
2. il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne , targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza dell'amministrazione comunale , salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada in conformità al IV comma dell'art.23 del D.Leg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
3. E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
4. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
- a. pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade, ed altri spazi di uso pubblico;
  - b. pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie
  - c. pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine , con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora
5. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio Comunale.
6. La domanda di autorizzazione deve essere redatta in triplice copia e deve contenere :
- a. l'indicazione della generalità , della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - b. in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale , il codice fiscale o P.IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - c. il numero di telefono per comunicazioni inerenti la pratica;
  - d. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto con l'autodichiarazione di conoscere e sottostare al presente regolamento.
  - e. Progetto e descrizione di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto , e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme CEI (comitato elettronico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
  - f. Documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita cartografia ove deve essere riportata il sito di installazione.
  - g. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.Leg. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato , realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire stabilità e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;
  - h. Nulla -osta tecnico dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale.
7. La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato
8. Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.
9. La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, 60 gg. prima della scadenza
10. Rilascio:  
L'ufficio competente a seguito e a completamento dell'istruttoria entro i 60 gg. successivi concede o nega l'autorizzazione.
11. Durata:  
L'Autorizzazione prevede il periodo temporale per la quale viene rilasciata
12. Cessazione dell'autorizzazione:  
l'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:
- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
  - inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
  - mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri enti pubblici
  - rinuncia espressa , con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.
13. L'installazione dell'impianto pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180 gg. dalla data di notifica della autorizzazione.

#### Art.10

Obblighi del titolare della richiesta

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :
  - a. verificare periodicamente in buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri \* mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno
  - b. di effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza
  - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'amministrazione , sia al momento del rilascio dell'autorizzazione , sia successivamente per intervenute e motivate esigenze
  - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'amministrazione
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione , una targhetta metallica contenente i dati prescritti dall'art.55 DPR n. 495/1992.

## Capo III° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

### Art. 11

Presupposto dell ' imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.

### Art. 12

Soggetto passivo dell ' imposta

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità .

### Art. 13

Modalità di applicazione dell ' imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo , sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

### Art. 14

Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificchino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, e 14, commi 1°, 2° e 3°, del

D. Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli artt. 14, comma 4° e 15, commi 1°, 2°, 3°, 4°, e 5°, del D. Lgs. 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

#### **Art. 15**

##### Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

#### **Art. 16**

##### Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di 5 anni (legge 296/2006) dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 17**

##### Riduzioni dell'imposta

La tariffa è ridotta alla metà :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza ;

In presenza di circoli gestiti da enti religiosi o di associazioni iscritte all'albo delle associazioni del Comune di San Giorgio delle Pertiche, e in ogni caso con sede in questo Comune, la riduzione dell'imposta viene aumentata al 100 %.

#### **Art. 18**

##### Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta :

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso ;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione ;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) gli avvisi, le convocazioni, le insegne, i manifesti e qualsiasi altro messaggio che non contengano alcuna informazione o promozione di carattere commerciale o comunque provenienti da enti od associazioni non aventi scopo di lucro purchè l'offerta sia a carattere gratuito e siano privi di sponsor.

#### **Art. 19**

Pubblicità sui fabbricati ed aree di proprietà comunale

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1° sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta.

#### **Art. 20**

Limitazioni sulla pubblicità - art.3 comma 2° del D.Lgs.507/93

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietata dalle ore 20.00 alle ore 9.00.

#### **Art. 21**

Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e con striscioni

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti :

- a) E' vietato il lancio su Vie o Piazze pubbliche;
- b) E' consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona;
- c) La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
- d) Sono vietate le pubblicità su rimorchi con apposita struttura per l'applicazione di pubblicità (vele) parcheggiati su tutto il territorio comunale

### **CAPO IV° - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 22**

Istituzione del servizio

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18. Comma 2°, del D. Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

#### **Art. 23**

Definizione e finalità del servizio

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 24**

##### Soggetto Passivo

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

#### **Art. 25**

##### Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e contestuale pagamento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente. L'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3° e 4° il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nelle ore successive all'orario comunale o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,83 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

#### **Art. 26**

##### Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### **Art.27**

##### Annullamento della commissione

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 17, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 17 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

#### **Art. 28**

##### Pagamento del diritto - recupero di somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 507/93.

#### **Art. 29**

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta per metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

#### **Art. 30**

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **CAPO V° - DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 31**

Gestione contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 507/93.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### **Art. 32**

Tariffe

Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

#### **Art. 33**

Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30 per cento (art. 13 D.Lgs. 471/97) dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi legali (legge 296/2006), a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 34**

##### Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni Euro 103,29 ad Euro 1.032,92 con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti dall'art. 34 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 27 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni tre dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

#### **Art. 35**

##### Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il comune e il concessionario, entro cinque anni (legge 296/2006) dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

#### **Art. 36**

##### Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell'art. 80 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **CAPO VI° - INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI**

#### **Art. 37**

##### Disposizioni generali



Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà, di cui al comma 6° dell'art. 23 del codice della strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3° dell'art. 26 del D.L. 285/92 modificato dal D.L. 360/93.

#### **Art. 38**

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del D. Lgs. 507/93, il Comune dispone :

- a) Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione ;
- b) Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

#### **Art. 39**

Superficie degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 viene ripartita come segue :

- |                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale, e comunque prive di rilevanza economica                               | 20% |
| • b) alle affissioni di natura commerciale                                                                                   | 50% |
| • c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizi, per l'effettuazione di affissioni dirette | 30% |

tot. 100%

Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 50% degli spazi allo scopo destinati.

### **CAPO VII° - NORME FINALI**

#### **Art. 40**

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### **Art. 41**

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento .

#### **Art. 42**

Variazione del Regolamento

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune , a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Art. 43**

Tariffe

Le tariffe applicate sono quelle previste dal D. Lgs. 507/93.

